
AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, Sezione Terza Bis, R.G. n. 8698/14;

2. Nome del ricorrente: STEFANIA PIANESE, nata a Caserta il 2 gennaio 1994 e residente a San Marcellino (CE) alla via G. Sagliano, n. 4 (C.F.: PNS SFN 94A42 B963 M);

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata: Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Seconda Università degli Studi di Napoli, Cineca Consorzio Universitario;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- a) la graduatoria nominale unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 12 maggio 2014, nella quale la ricorrente viene collocata tra gli idonei non vincitori e quindi, tra i non ammessi al Corso di laurea in questione;
- b) la graduatoria unica del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 20 maggio 2014, recante l'assegnazione delle sedi universitarie in favore di ciascun candidato, nella quale la ricorrente, seppure idonea, risulta non collocata tra i posti disponibili nelle sedi prescelte;
- c) la graduatoria provvisoria del concorso per l'ammissione al Corso di laurea magistrale, a ciclo unico, in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2014/2015, pubblicata il 22 aprile 2014 recante il solo risultato del test svolto in data 8 aprile 2014, nella parte in cui alla ricorrente viene attribuito il punteggio di 30,40;
- d) il questionario di 60 quesiti predisposto dal M.I.U.R. per il concorso per l'ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia a.a. 2014/2015, e segnatamente, dei quiz nn. 25, 27, 36 e 41 del questionario sottoposto alla ricorrente;
- e) il bando di cui al D.R. n. 87 del 6 febbraio 2014 con cui la Seconda Università degli Studi di Napoli ha indetto presso il proprio Ateneo il concorso unico per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2014/2015, nella parte in cui, all'art. 8, non prevede che la scheda anagrafica debba essere consegnata dal candidato alla Commissione in busta chiusa nonché nella parte in cui non prevede che nel plico da consegnare al candidato sia contenuta una busta ove inserire la scheda anagrafica, nonché, inoltre, nella parte in cui nulla prevede sulle modalità di raccolta e conservazione delle schede anagrafiche consegnate dai candidati;
- f) tutti i verbali e gli atti tutti concernenti le operazioni selettive in parola ed, in particolare: il verbale n. 1 dell'1 aprile 2014, relativo alla riunione preliminare tenuta dalla Commissione esaminatrice di concorso nominata con D.R. n. 238/2014, il verbale n. 2 dell'8 aprile 2014 relativo alla prova d'esame e gli allegati verbali d'aula, il verbale n. 3 del 23 aprile 2014 relativo alla predisposizione dell'abbinamento del codice compito - anagrafiche dei candidati, il verbale n. 4 del 12 maggio 2014 con presa atto della graduatoria generale nazionale di merito;

g) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, in particolare, per quanto possa occorrere, il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 85 del 5 febbraio 2014, recante “*Modalità e contenuti prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2013/2014*” e dei relativi Allegati nonché, i Decreti di approvazione (se esistenti ma non conosciuti) della graduatoria impugnata sub a) e delle prove di concorso ed i successivi, scorrimenti della medesima graduatoria, nella parte in cui non viene disposta l'iscrizione della ricorrente ed alla stessa è associata la dicitura "fine posti", nonché, ancora, gli "elenchi candidati assegnati" alla S.U.N. del 20 e 29 maggio 2014 e del 6 e 12 giugno 2014;

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2 E DELL'ART. 10 DEL DECRETO M.I.U.R. N. 85/2014. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLE RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI DAL MIUR. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il primo la ricorrente censura l'erronea formulazione dei quesiti n. 25, 27, 36 e 41 del modello CINECA oggetto della sua prova (corrispondenti ai quesiti della prova ministeriale nn. 26, 27, 32 e 36).

In base alla richiamata disposizione normativa di cui all'articolo 2, comma terzo del D.M. n. 449 del 12 giugno 2013, tra le cinque opzioni di risposta al quesito posto, non possono essere ipotizzate due (o più) risposte esatte, aventi il medesimo livello di probabilità, ma deve essere individuabile (nel limitato tempo a disposizione dei candidati, pari a 100 secondi per ogni quesito) soltanto ed esclusivamente una sola risposta, che deve essere, senza alcun ragionevole margine di dubbio, quella esatta.

Nondimeno, i quesiti 25, 27, 36 e 41 della prova sottoposta alla ricorrente sono stati formulati in maniera assolutamente erronea perché violativa delle prestabilite regole concorsuali.

Nello specifico, i quesiti *de quibus* sono assolutamente censurabili per le seguenti ragioni: nel caso del quesito n. 25, una delle cinque opzioni, e segnatamente, la risposta esatta, conteneva un errore nel nome di scrittura che poteva lasciar presumere fosse una insidia volutamente posta; nel caso del quesito n. 27, di cultura generale, ed in quelli di biologia nn. 36 e 41 le risposte ritenute come corrette dal Ministero (cosiddette "risposte attese") sono in realtà errate, essendo corrette, invece, proprio quelle scelte dalla ricorrente.

II - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DIRAMATE DAL M.I.U.R. ALLE UNIVERSITÀ BANDITRICI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALLA FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ANONIMATO E SEGRETEZZA

NEI CONCORSI PUBBLICI. IRRAGIONEVOLZZA. AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI DEI PUBBLICI CONCORSI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al fine di potenziare e garantire l'effettiva realizzazione dei principi di segretezza ed anonimato nel pubblico concorso per cui è causa ha trasmesso alle Università banditrici del concorso per l'ammissione alla facoltà di Medicina e Chirurgia e protesi dentaria, le *"Linee guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico di cui al D.M. 5 febbraio 2014, n. 85"*.

Nelle ridette "Linee guida", il Ministero, con riferimento alle operazioni relative alle modalità di svolgimento della prova selettiva per l'accesso alle facoltà a numero chiuso, ha espressamente stabilito, per quanto d'interesse, che *"il responsabile d'aula invita i candidati ad aprire la busta del plico, a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e a reinserirla immediatamente nella busta del plico (attenzione: non nella busta che conterrà il modulo risposte destinate alla correzione) in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova. La busta del plico contenente la scheda anagrafica dovrà essere consegnata all'ateneo al termine della prova, unitamente al materiale residuo"*.

La prescrizione in questione ha individuato distintamente un criterio specifico di segretezza - consistente nel secretare immediatamente la scheda anagrafica dopo averla sottoscritta -, volto ad assicurare l'anonimato nel corso della prova: al fine di scongiurare il pericolo che i nominativi dei candidati fossero conosciuti o conoscibili mediante la diretta visibilità della scheda anagrafica durante lo svolgimento della prova, il M.I.U.R. ha stabilito che le schede personali non rimanessero "libere", ma che dovessero essere rese non visibili mediante l'inserimento delle stesse in una busta chiusa.

Orbene, com'è evidente, il Ministero ha avuto cura di individuare una peculiare modalità operativa al fine primario di tutelare in maniera piena ed effettiva i principi di anonimato e segretezza nei pubblici concorsi.

Peraltro, nella stessa nota di accompagnamento alle "Linee guida" in commento, il Direttore Generale del Dipartimento per l'Università, l'AFAM e per la Ricerca, proprio allo scopo di richiamare l'attenzione delle Università sulla estrema rilevanza della questione relativa alle garanzie dell'anonimato, ha espressamente affermato che *"a seguito dell'emanazione della nota pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 26/2013 in tema di segretezza e anonimato nei concorsi pubblici, si sono rese necessarie delle modifiche alla consueta procedura di compilazione e raccolta delle schede anagrafiche, sulle quali si raccomanda di prestare particolare attenzione"*.

Nondimeno, alla data dell'8 aprile 2014, fissata per lo svolgimento nazionale del concorso, la prova espletata presso l'Ateneo della Seconda Università degli Studi di Napoli si è consumata in un contesto di patente ed assoluta illegittimità: le direttive impartite a livello ministeriale sono state totalmente disattese dal momento che i candidati, ricevuto e compilato il foglio della scheda anagrafica prima che iniziasse la prova, lo hanno poi mantenuto sul banco senza riporlo in alcuna busta insieme ad un foglio bianco recante il timbro della S.U.N. contenente nome, cognome e data di nascita del partecipante (hic et inde, "stampato S.U.N.").

Tale stampato, si precisa ad ogni buon conto, è cosa diversa dal foglio di cui all'art. 8 lett. d) del bando contenente codice identificativo prova e chiavi personali del candidato.

Ciascun candidato ha tenuto la propria scheda anagrafica ed il proprio "stampato SUN" in maniera perfettamente visibile per tutta la durata della prova.

L'illegittimità di tale operato è diretta conseguenza delle prescrizioni del bando con cui la Seconda Università degli Studi di Napoli ha indetto il concorso per cui è causa, nel quale non v'è alcuna prescrizione in merito all'obbligo per i candidati di riporre la scheda in una busta, al fine di evitare di rendere visibile il nominativo del candidato.

In particolare, all'art. art. 8, con riferimento agli adempimenti procedurali preordinati alla prova, il bando in questione prescrive che: *"....Lo studente deve obbligatoriamente compilare la scheda anagrafica e sottoscriverla"* senza nulla statuire in ordine all'obbligo di secretare la scheda nel corso della prova.

Ed ancora, sempre l'art. 8 in commento, quanto alle operazioni successive alla conclusione della prova prevede: *"unitamente alla busta contenente l'elaborato da inviare a correzione, il candidato deve consegnare sia il secondo modulo risposte non utilizzato - o utilizzato per malacopia ed annullato dal candidato stesso - sia i fogli riportanti i quesiti relativi alla prova, sia la scheda anagrafica compilata e sottoscritta"*.

Ed ancora, *"al termine di ciascuna prova, il Presidente della Commissione d'esame o responsabile d'aula provvede a: a) inserire tutte le buste contenenti il modulo risposte, in uno o più contenitori... b) apporre una firma sui lembi di chiusura dei contenitori, c) invitare due candidati a firmare sugli stessi lembi, d) provvedere a confezionare altri contenitori in cui racchiudere: i plichi aperti perché oggetto di sostituzione, il verbale d'aula, nonché la copia del/dei verbali d'aula qualora, nel corso della prova, si siano verificate situazioni degne di essere descritte..."*

Il bando, come si legge chiaramente, dispone che la scheda anagrafica sia consegnata libera alla Commissione; peraltro, nulla è previsto in ordine alle sorti delle stesse una volta consegnate da parte dei candidati atteso che sottoposte a chiusura vidimata solo gli atti e documenti testè citati alle lettere a) e d).

Ma torniamo sulla consegna da parte dei candidati della scheda anagrafica: è evidente, già solo dalla lettura della anzidetta norma del bando - fermo quanto verrà illustrato in prosieguo in merito a quanto effettivamente accaduto in sede d'esame - l'illegittimità della statuizione della *lex specialis* nella parte in cui dispone che la scheda anagrafica deve essere consegnata dai candidati all'esito della prova senza essere stata previamente riposta nella busta che inizialmente conteneva il plico relativo alla prova, così come invece impartito dalle Linee guida sopradette, a mente delle quali il candidato, dopo la compilazione della scheda, deve *"reinserirla immediatamente nella busta del plico (attenzione: non nella busta che conterrà il modulo risposte destinate alla correzione) in modo che non possa essere visibile nel corso dello svolgimento della prova"*.

E' evidente, dunque, che la *lex specialis* abbia del tutto illegittimamente disposto che la scheda anagrafica rimanesse libera e, pertanto, visibile, non prevedendo che venisse riposta in una busta chiusa.

Al contrario, durante lo svolgimento della prova i candidati hanno mantenuto visibilmente sul banco la propria scheda anagrafica, compilata e sottoscritta, nonché, il proprio "stampato SUN", contenente il proprio nominativo e la data di nascita.

In buona sostanza, ciascun concorrente, all'atto di consegnare la busta col modulo risposte (dalla quale è visibile il codice identificativo del candidato) ha consegnato, altresì, la scheda anagrafica "libera".

Una procedura, dunque, che non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla certa ed assoluta violazione del principio dell'anonimato. L'illegittimità è manifesta se sol si consideri che il codice della prova è stampato su tutte le pagine del questionario di ciascun candidato e che quindi, durante l'esame, era del tutto agevole l'identificazione dei partecipanti in considerazione della sussistenza sul banco della scheda anagrafica e dello "stampato sun".

I candidati hanno consegnato la scheda anagrafica apertamente, *brevi manu*, assolutamente leggibile, contravvenendo alle rigide regole che il Ministero aveva indicato con le più volte citate "linee guida".

Ne consegue la palese illegittimità dell'operato della Seconda Università degli Studi di Napoli (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Seconda, parere n. 3672 del 6 ottobre 2011; ed ancora, Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 6 aprile 2010, n. 1928).

4. Indicazione dei controinteressati: Tutti i soggetti ricoprenti la posizione da n. 1 a n. 36791 della graduatoria impugnata, oltre a tutti i partecipanti con punteggio positivo non inseriti in graduatoria, il cui eventuale annullamento potrebbe rivelarsi per essi pregiudizievole;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 8698/14) nella seconda sottosezione "*Ricerca ricorsi*", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "*Lazio - Roma*" della sezione "*T.A.R.*";

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 3721/14, seguendo le modalità disposte dall'ordinanza del T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, n. 3332/2014;

7. Testo integrale del ricorso;

7.1. Elenco nominativo dei controinteressati.